



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

CAMERA DEI DEPUTATI

**COMMISSIONI RIUNITE FINANZA
E LAVORO PUBBLICO E PRIVATO**

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO
2013, N. 54, RECANTE "INTERVENTI URGENTI IN TEMA DI
SOSPENSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DI
RIFINANZIAMENTO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN
DEROGA, DI PROROGA IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E
DI ELIMINAZIONE DEGLI STIPENDI DEI PARLAMENTARI
MEMBRI DEL GOVERNO"**

Audizione

Roma, 30 maggio 2013



IMU e riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare

Il decreto-legge in esame dispone, per l'anno 2013, la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU:

- per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di tipo signorile, delle abitazioni in ville, dei castelli e dei palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi IACP;
- per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali strumentali.

Tale sospensione è finalizzata a consentire l'elaborazione di una complessiva riforma dell'imposizione sul patrimonio immobiliare che dovrà considerare anche la disciplina della TARES, l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, nonché la previsione della deducibilità, ai soli fini della determinazione del reddito d'impresa, dell'IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Il processo di riforma dovrà trovare attuazione nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica individuati dal Governo nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari ed in aderenza agli impegni assunti dal nostro Paese a livello europeo.

Il decreto stabilisce, anche, una precisa correlazione tra la riforma e la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta per i suddetti immobili, fissando una scadenza certa per la revisione della disciplina dell'imposizione sul patrimonio immobiliare, che dovrà intervenire entro il prossimo 31 agosto. Qualora ciò non avvenga, continuerà ad applicarsi la disciplina attualmente vigente e la prima rata dell'IMU dovrà essere versata entro il 16 settembre.

Premesso ciò, R.ETE. Imprese Italia auspica che - analogamente a quanto previsto per l'abitazione principale e le relative pertinenze - in sede di conversione in legge del decreto in esame, venga disposta anche la sospensione dell'imminente versamento della prima rata dell'IMU per gli immobili strumentali delle imprese, compresi, naturalmente, gli alberghi ed i negozi.

In caso di mancato accoglimento di tale misura, il versamento della prima rata dell'imposta - insieme al previsto aumento di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria dell'IVA ed al debutto del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a partire dal prossimo 1° luglio - potrebbe rivelarsi esiziale per il sistema delle piccole e medie imprese.

A tale proposito vale la pena sottolineare come il versamento dell'IMU per il 2012 si sia rivelato una vera e propria "stangata" per le PMI.

Infatti, secondo nostre stime, una cifra fra gli 8 ed i 9 miliardi di euro, su un gettito totale IMU per il 2012 di quasi 24 miliardi, rappresenta l'esborso delle imprese in relazione ad immobili strumentali alla loro attività.

Si tratta di una cifra enorme che, sommata ad una situazione congiunturale da troppo tempo negativa e ad una pressione fiscale divenuta ormai insostenibile, rischia di far chiudere i "battenti" a moltissime aziende.

La proposta di sospendere il versamento della prima rata dell'imposta anche per le imprese, naturalmente, sarebbe solo il primo passo di una complessiva revisione dell'imposizione immobiliare che escluda dall'IMU gli immobili strumentali all'attività di impresa, in quanto è un grave errore considerare tali beni come una qualsiasi altra forma di accumulo di patrimonio, alla stregua, magari, della detenzione di immobili da parte di "rentier". In realtà, l'immobile strumentale per l'attività concorre alla produzione del reddito d'impresa e, quindi, sconta, di fatto, una sua, seppur indiretta, tassazione.

Circa l'ipotesi della deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili utilizzati per attività produttive dalle imposte sui redditi, prospettata nell'ambito di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, R.ETE. Imprese Italia ritiene che si tratti di una misura "palliativa" che non risolva alla fonte la questione.

Tuttavia, se questa è la strada che si intende intraprendere per attenuare, nell'immediato, l'impatto dell'imposta sulle imprese, è necessario fare alcune puntualizzazioni.

In primis, la deducibilità dovrebbe comprendere l'imposta corrisposta su tutte le categorie di immobili strumentali all'attività d'impresa, senza alcuna esclusione. Inoltre, la medesima imposta dovrebbe essere deducibile non solo ai fini delle imposte sui redditi (Irppef/Ires), ma anche ai fini del valore della produzione netta Irap.

Nell'ambito della complessiva riforma della tassazione immobiliare, inoltre, l'IMU dovrebbe - come auspicato da una parte della dottrina - essere inquadrabile e modulata quale imposta sui servizi locali (la cosiddetta "service tax") e non come mera imposta sul patrimonio.

La diversa "natura giuridica" dell'imposta, comporterebbe, necessariamente, un "coordinamento" ed un riordino di tutti gli altri tributi locali (quali, ad esempio, la TARES, la TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità), al fine di evitare ingiustificate duplicazioni.

Il riordino - che includerebbe nel perimetro dei soggetti obbligati non più solo i detentori a titolo di diritto reale dell'immobile - determinerebbe una rilevante semplificazione impositiva ed amministrativa: "un'unica imposta sui servizi, in luogo di tante", fortemente incentrata sul livello dei servizi forniti dagli enti locali e non in base ad astratti criteri patrimonialistici.

Questa nuova imposta sui servizi, potrebbe essere liquidata dal Comune sulla base delle caratteristiche personali ovvero dell'immobile del contribuente, conosciute attraverso una apposita dichiarazione.

Da ultimo, circa la questione dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, che dovrà essere considerata nell'ambito della riforma, R.ETE. Imprese Italia, ritiene che - contrariamente a quanto viene previsto dall'attuale disciplina, transitoria e sperimentale, che provoca ingiustificate disparità di trattamento¹ - debbano essere stabiliti, con certezza e semplicità, i principi ed i criteri di determinazione dell'imposta e di devoluzione del relativo gettito.

In particolare - nell'ambito della complessiva riscrittura della tassazione immobiliare nell'ottica di una vera e propria tassazione a copertura dei costi relativi ai servizi resi dagli enti locali - si auspica, comunque, che la determinazione delle aliquote base e delle agevolazioni per particolari categorie di beni (quali, ad esempio, gli immobili posseduti da imprese in ragione dell'importanza strategica che rivestono nell'ambito della produzione della ricchezza nazionale), siano stabilite con legge nazionale e sia lasciata ai Comuni una limitata possibilità di manovra - in aumento o in diminuzione - di tali aliquote base.

Infine, nell'ottica di un reale federalismo fiscale municipale, il gettito dovrà essere destinato, totalmente, agli enti locali ed entrare in vigore solamente dopo la nascita effettiva dei costi standard, strumento utile e necessario per raggiungere, finalmente, un giusto ed equilibrato livello di tassazione locale.

Ammortizzatori sociali in deroga e fondi di solidarietà

Innanzitutto esprimiamo apprezzamento per il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga.

Il provvedimento, infatti, si rende necessario per il perdurare della grave situazione di crisi in cui versa l'economia italiana e che richiede di poter continuare a disporre di misure eccezionali finalizzate al mantenimento dell'occupazione e ad evitare di depauperare il patrimonio di risorse umane e competenze che si è formato in anni di lavoro e di attività.

¹ Si pensi, a solo titolo di esempio, alla problematica degli immobili classificati nella categoria catastale D, il cui gettito ad aliquota standard, per gli anni 2013 e 2014, sarà devoluto, interamente, allo Stato, con possibilità, però, di incremento della tassazione da parte dell'ente locale fino ad un massimo del 3 per mille.

Relativamente ai canali di finanziamento abbiamo preso atto che il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga include tra le fonti la quota dello 0,30 destinata alla formazione continua e le risorse provenienti dalle agevolazioni contributive destinate alla contrattazione di produttività (comma 1, lett. a e b) per un ammontare complessivo pari a circa 500 milioni di Euro.

In merito al primo canale di finanziamento, quello dello 0,30, nelle occasioni di confronto, le Organizzazioni qui rappresentate in Rete Imprese Italia, hanno manifestato la contrarietà al finanziamento degli ammortizzatori in deroga attraverso risorse destinate ad uno dei pochissimi strumenti di politiche attive del lavoro presenti nel nostro Paese. Privare le aziende delle risorse della formazione continua – in particolare nei settori del Terziario, del Turismo e dell'Artigianato da noi rappresentati è infatti un errore.

I Fondi interprofessionali costituiscono un valido strumento per garantire la competitività delle imprese attraverso l'aggiornamento continuo delle competenze dei propri collaboratori, contribuendo in tal modo anche ad accrescere l'occupabilità dei lavoratori medesimi, pur nelle difficili situazioni del momento.

Ciò nonostante la Legge di stabilità 2013 ha previsto la possibilità di attivare il canale di finanziamento dello 0,30% convogliando parte delle risorse destinate alle aziende per il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga.

La riformulazione del comma 255 dell'articolo 1 della suddetta legge (L. 24 dicembre 2012, n. 228), prevista dall'art. 4 del DL 54/2013 è maggiormente condivisibile in quanto individua un'area di intervento più ampia per attivare il finanziamento della cassa. Ma a tale proposito, ed al fine di incidere il meno possibile sulle risorse che le aziende hanno necessita di destinare alla formazione continua dei propri dipendenti, riteniamo necessario che per tale copertura vengano utilizzate in prima battuta le cosiddette risorse inopiate, ovvero non destinate ai fondi interprofessionali.

Viceversa, si avrebbe un ulteriore elemento di difficoltà per le imprese, che si aggiunge alla perdita di 250 milioni destinati derivanti da parte delle risorse previste per il finanziamento degli sgravi contributivi inerenti gli accordi di produttività 2013 (di cui alla lettera a del medesimo, comma 1).

La previsione di utilizzare tali risorse va nella direzione sbagliata di un ulteriore ed insostenibile incremento del costo del lavoro, tale da disincentivare sia la creazione di nuovi posti di lavoro che la contrattazione di secondo livello.

In ordine al monitoraggio previsto sull'utilizzo delle risorse degli ammortizzatori sociali e affidato all'INPS, al fine di un più efficace utilizzo delle risorse per la salvaguardia dei livelli occupazionali è opportuno che vengano distinte le risorse destinate alla Cassa in deroga (che sostiene i posti di lavoro esistenti) da quelle utilizzate per la mobilità in deroga (che sostiene il reddito di coloro che hanno perso il posto di lavoro).

L'analisi è quanto mai opportuna in considerazione della provenienza delle risorse che saranno utilizzate per rifinanziare gli ammortizzatori in deroga e che, largamente,

afferiscono al mondo delle imprese (0,30% del monte salari nel caso dei fondi interprofessionali nonché risorse provenienti dalla decontribuzione).

Infine, condividendo e apprezzando lo stanziamento di circa 57,6 milioni di euro per il rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui alla legge 236/1993, la conversione del DL in discussione offre l'occasione di fare chiarezza sul quadro normativo ancora assai confuso in riferimento alle agevolazioni contributive per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità nel 2012 cui non è stata garantita la prosecuzione dello sgravio nel 2013.

Infatti, a seguito di un intervento dell'INPS con il messaggio interno N. 4679 del 18 marzo sono ancora sospese per il 2013 le agevolazioni contributive legate alle assunzioni, da parte di PMI, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nel 2012, come pure per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato nel 2013, di rapporti di lavoro già instaurati precedentemente.

Tra l'altro, il perdurare di tale blocco risulta ancora più stridente a fronte del recente provvedimento che ha individuato nuove risorse per la piccola mobilità nel 2013, rischiando di esporre peraltro l'Amministrazione ad un contezioso certo ed aspro da parte di aziende che rischiano di vedersi aggravare pesantemente i già difficili conti aziendali.

Complessivamente sul tema ammortizzatori sociali riteniamo, dunque, più che giustificata la scelta di derogare alla normativa vigente per rifinanziare ammortizzatori sociali indispensabili per attenuare gli effetti sociali ed economici della crisi, ma riteniamo che le fonti di finanziamento dell'operazione siano sbagliate in quanto incombenti, in larga parte, solo sulle imprese e prelevate da risorse importanti finalizzate alle politiche attive ed allo sviluppo della competitività.

Nell'ambito del tema complessivo degli ammortizzatori sociali va esaminato anche il problema dei fondi di solidarietà bilaterali, che in base all'art. 3 della legge n.92/2012, dovranno essere costituiti, in base ad accordi collettivi e contratti collettivi, dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale. L'istituzione dei predetti fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per le imprese con più di 15 dipendenti.

La norma prevede la costituzione di Fondi Bilaterali presso l'INPS, verso questa tipologia sono orientate le organizzazioni del terziario presenti in Rete imprese in coerenza e omogeneità con quanto previsto per le aziende del commercio che già oggi versano contributi per la CIGS, oppure in alternativa a tale modello ed alle relative disposizioni attuative, i settori, quale quello dell'artigianato, nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità possono costituire specifici fondi bilaterali adeguando le fonti normative ed istitutive dei rispettivi sistemi.

Tutto ciò premesso, il perdurare della grave situazione di crisi che non consentirebbe alle aziende di sopportare nuovi incrementi del costo del lavoro, le rilevanti incertezze interpretative ed applicative delle richiamate norme di legge sui fondi bilaterali che rendono difficoltosa la definizione dell'ambito di applicazione riguardo al settore di

attività ed ai criteri di governance, non consentono realisticamente di rispettare il termine del 18 luglio 2013.

E' pertanto opportuno valutare di concerto con le istituzioni un rinvio di almeno 6 mesi, come già formalmente rappresentato al Ministro del Lavoro, per consentire l'espletamento di tutte le fasi tecnico-istruttorie, non ancora avviate da parte del Ministero. Inoltre non è pensabile che la definizione da parte del Ministero del lavoro di aspetti così importanti avvenga senza i necessari approfondimenti sui diversi settori economici e sul loro funzionamento.